

Esiste una differenza tra procedure “comparative” e “valutative”?

 leautonomie.asmel.eu/esiste-una-differenza-tra-procedure-comparative-e-valutative/

Luigi Oliveri

28/07/2023

il sito delle **AUTONOMIE LOCALI**

Il recente e discutibilissimo parere Aran 5318/2023 si sofferma sulla presunta distinzione tra procedure “comparative” e procedure “valutative”. Le prime, disciplinate dall’articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo del d.lgs 165/2001; le seconde, dall’articolo 13, comma 7, del Ccnl 16.11.2022.

La distinzione appare molto sottile e suggestiva. Ma ad un’analisi attenta, appare oggettivamente un sofisma(1).

Proviamo a porre alcune domande, per verificare se la presunta distinzione abbia un minimo di ragione di esistere.

In primo luogo, occorre chiedersi, ai fini della comparazione, cosa si compara. Ed è evidente: le amministrazioni comparano i requisiti che debbono dimostrare di possedere i candidati alle procedure di progressione verticale, come indicati dall’articolo 52, comma 1-bis.

Poi, occorre chiedersi a cosa serve la comparazione. E’ evidente la risposta: i requisiti si comparano per verificare chi tra i candidati disponga dei requisiti medesimi in misura maggiore, allo scopo di poter accedere ai posti della graduatoria finale che consentono la novazione del rapporto di lavoro e, quindi, la progressione.

Ma, allora, come si effettua la comparazione? Anche questo è chiaro: attribuendo dei pesi/punteggi ai vari criteri di comparazione.

Nel caso dell’articolo 52, comma 1-bis, i criteri di comparazione sono 4:

1. valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio;
2. assenza di provvedimenti disciplinari
3. possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno
4. numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

A ciascuno di essi va attribuito in punteggio, ponderato rispetto ad una scala (poniamo 100) e costruito in base a delle disaggregazioni del punteggio massimo per voce.

A questo punto, sorge spontanea la domanda decisiva: come si assegnano i punteggi?

La risposta a questa domanda è l'argomento che smonta ogni distinzione tra comparazione e valutazione: infatti, i punteggi dei criteri di assegnano sulla base di un processo di valutazione.

Alla "valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio" si assegna un punteggio che, poniamo, va da 0 a 40, perchè si valutano le risultanze delle valutazioni e in base alla scala indicata, ai assegna il punteggio connesso; così si procede per gli altri criteri, in modo da poter comparare la posizione del candidato Tizio con quelle di tutti gli altri.

Simmetricamente, la "valutazione" di cui parla l'articolo 13, comma 7, del Ccnl 16.11.2022, ha lo scopo di pesare i tre criteri indicati dalla norma che sono:

1. a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
2. b) titolo di studio;
3. c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.

Ma si valutano i criteri, per pesarli, allo scopo di formare anche in questo caso una graduatoria per individuare i dipendenti che ottengano la novazione contrattuale: dunque, la valutazione non può che essere funzionale ad una comparazione tra tutte le altre valutazioni.

Allora, l'evidenza dei fatti è che la comparazione è funzionale alla valutazione e viceversa.

Nella sostanza, non c'è nessuna differenza tra comparazione e valutazione: sono due momenti diversi e necessari di un processo selettivo.

(1) Dal dizionario on line Treccani:

(ant. **sofismo**) s. m. [dal lat. *sophisma*, gr. *σόφισμα* -ατος, der. di *σοφίξασθαι* «fare ragionamenti cavillosi; usare argomenti sofisticati»] (pl. -i). – **1. a.** In filosofia, ragionamento apparentemente valido ma non concludente perché contrario alle leggi stesse del ragionamento; o anche ragionamento che, pur partendo da premesse vere o verosimili e rispettando le leggi del ragionamento, giunge a una conclusione inammissibile, assurda (per es., gli argomenti di Zenone contro il movimento). Storicamente il termine, nel suo primo e più comune sign., è l'equivalente di *paralogismo*. **b. S. matematico**, dimostrazione apparentemente rigorosa, che conduce però a un risultato palesemente assurdo. **2.** Nell'uso corrente, qualsiasi ragionamento cavilloso e falso, anche se in

apparenza coerente: *questi sono s.!*; *i suoi s. non mi convincono*; *Chi dietro a iura e chi ad aforismi Sen giva, e chi seguendo sacerdozio, E chi regnar per forza o per sofismi* (Dante).